

**COMUNE DI PARONA**

(Provincia di Pavia)

COPIA**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero	7	PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE N. 459/2011/PRSE OGGETTO: DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA DELLA CORTE DEI CONTI.
Data	08.03.2012	

L'anno **duemilaDODICI** il giorno **OTTO** del mese di **MARZO**

alle ore **21,00** nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Su numero **13** componenti risultano**PRESENTI**

- 1) **COLLI SILVANO** – Sindaco
- 2) **FERRETTI GIUSEPPE**
- 3) **SOMMI MAURO**
- 4) **BIANCHI GIANBATTISTA**
- 5) **POGGI PATRICK**
- 6) **GANZI ANDREA**
- 7) **MELISSANO GIOVANNI**
- 8) **SPORTIELLO ANTONIO**
- 9) **TROVATI LUCA**
- 10) **BRUNAZZI CHIARA CAROLINA**
- 11) **AMBROSETTI CLAUDIO**
- 12) **MARZETTO DONATELLA**
- 13)

Totale presenti N° 12

ASSENTI

- 1) **GALLI MONICA**
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)

Totale assenti N° 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Reggente Sig.: **NATALE D.SSA ANGELA GIOVANNA**

Il Presidente Sig.: **COLLI SILVANO** nella sua qualità di **Sindaco** dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in SEDUTA PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la lettura da parte del Sindaco della risposta, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, che verrà data alla Corte dei Conti a seguito della deliberazione della Corte dei Conti – Sez. reg. Lombardia n. 459/2011/PRSE del 04.07.2011 e di quanto si propone di deliberare a seguito della predetta risposta;

Sentiti gli Interventi dei Consiglieri Sommi e Trovati;

Il testo integrale della discussione di questo punto all'O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;

Posta in votazione la proposta:

Il Comune si impegna a mettere in liquidazione la società Parona Multiservizi S.p.A. a cederne le partecipazioni nei termini di cui al D.L. 78/2010 convertiti nella L. 122/2010 dando mandato alla Giunta Comunale :

1. di stabilire la tempistica;
2. di valutare le modalità della gestione della Casa di Riposo;
3. di regolare le modalità di estinzione anticipata dei mutui contratti da Parona Multiservizi anche in relazione alla nuova convenzione che si andrà a stipulare con Lomellina Energia.

Visto il T.U.E.L.;

Visto il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale reggente espresso ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs.167/2000;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Trovati, Brunazzi, Ambrosetti, Marzetto);

D E L I B E R A

Di approvare la proposta del Sindaco, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, così come segue:

“il Comune si impegna a mettere in liquidazione la società Parona Multiservizi S.p.A. a cederne le partecipazioni nei termini di cui al D.L. 78/2010 convertiti nella L. 122/2010 dando mandato alla Giunta Comunale:

1. di stabilire la tempistica;
2. di valutare le modalità della gestione della Casa di Riposo;
3. di regolare le modalità di estinzione anticipata dei mutui contratti da Parona Multiservizi anche in relazione alla nuova convenzione che si andrà a stipulare con Lomellina Energia”.

Di trasmettere la presente alla Sezione Regionale di Controllo della Corte di Conti Lombardia e al Revisore dei conti del Comune di Parona.



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

Cod. Fisc. 83001230180	Centralino	0384 253015
Part. IVA 00531220184	Sindaco	0384 253410
E-mail parona@comune.parona.pv.it	Fax	0384 253829

Lì 03.03.2012

PARERE SULLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNALE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

“PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE N. 459/2011/PRSE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA DELLA CORTE DEI CONTI”.

Il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:

Parere favorevole ☒

Parere non favorevole ☐

**Il Segretario Comunale Regg.
F.to D.ssa Angela Giovanna Natale**



COMUNE DI PARONA

Spett.le Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo

Milano

Codesta Corte dei Conti nell'adunanza del 04/07/2011 con deliberazione numero 459/2011 PRSE depositata il 12/07/2011,

Dichiara:

- non attendibile la procedura di indebitamento indicata da Comune di Parona nei consuntivi 2008 e 2009 in merito alla prescrizione contenuta nell'articolo 204 TUEL;
- non congruenti i bilanci del Comune di Parona e della società interamente partecipata Parona Multiservizi S.p.A. per gli anni 2008 e 2009;

Nonché accerta le seguenti irregolarità:

1. abuso dello strumento societario (partecipazione societaria di primo livello) per eludere i limiti posti dagli artt. 204 e 207 TUEL sul ricorso dell'indebitamento;
2. depauperamento del patrimonio del Comune di Parona per aver corrisposto oneri finanziari ingiustificati sotto il profilo sia del' *an* sia del *quantum*;
3. depauperamento del patrimonio del Comune di Parona derivante dal corrispettivo versato a consulenti finanziari per la conclusione di un contratto di finanziamento in violazione delle norme imperative di legge che disciplinano l'indebitamento degli enti locali;
4. depauperamento del patrimonio dell'ente locale derivante dal ripetuto ripiano perdite della società partecipata e dalla remissione di debito in favore della stessa senza l'esplicitazione della ragione giuridica sottostante;
5. violazione dei principi di trasparenza a cui deve sottostare l'ente locale nella gestione delle proprie partecipazioni societarie;
6. carente controllo sulla partecipata di secondo livello in sede di esecuzione dei lavori affidati alla stessa direttamente senza il rispetto della normativa sull'evidenza pubblica con conseguente perdita di valore della partecipazione di secondo livello;
7. violazione dell'articolo 3, comma 27, legge finanziaria per l'anno 2008 (L. n. 244/07) per la mancata adozione di delibera sulla sussistenza dei presupposti per il mantenimento della Società Parona Multiservizi S.p.A. non essendo stata trasmessa alla Corte dei Conti la relativa delibera prevista dalla legge.

INVITA

l'Amministrazione Comunale di Parona:

- ad attivarsi per far fronte alle gravi irregolarità finanziarie accertate;
- a redigere un prospetto attendibile in ordine al rispetto del vincolo di cui all'art. 204 TUEL;
- a redigere e a trasmettere a questa Sezione un documento asseverato da Collegio sindacale dal quale risultano i crediti ed i debiti della Società Parona Multiservizi S.p.A. e della Combitalia S.r.l. dei confronti di soggetti terzi e del Comune di Parona;

l'Organo di revisione del Comune di Parona:

- ad attivarsi per redigere un prospetto, per gli anni 2008, 2009 e 2010, in ordine al rispetto del vincolo imposto dall'art. 204 TUEL secondo le indicazioni contenute in questa delibera;
- a verificare l'esatta indicazione dei residui passivi del Comune di Parona per gli anni 2008, 2009 e 2010 secondo le indicazioni in questa delibera.

Le conclusioni raggiunte dalla Corte dei Conti con il suddetto provvedimento scaturiscono dall'esame della documentazione richiesta ed inviata da questo Comune. La documentazione inviata non tiene comunque conto di alcuni atti fondamentali non trasmessi in relazione ai quali si ritiene possano essere valutati in modo diverso i comportamenti dell'Amministrazione Comunale di Parona.

PREMESSA

Il Comune di Parona NON HA INTESO UTILIZZARE LO STRUMENTO SOCIETARIO PER ELUDERE LE NORME SULLA CORRETTA GESTIONE COMUNALE. Le società partecipate del Comune di Parona nascono come di seguito indicato:

- Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/1998 e n. 24 del 03/05/1999 e di Giunta Comunale n. 175 del 14/10/1999 viene costituita una società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione della Casa per l'anziano;
- Con convenzione 10/12/2003 si costituisce la Società Parona Servizi S.p.A. con gli scopi indicati nella convenzione stessa, compresa la realizzazione del raccordo ferroviario ed una serie di interventi viabilistici;
- Con provvedimento n. 38 del 29/09/2005 il Consiglio Comunale delibera la fusione della Parona S.p.A. con la Casa dell'anziano;
- La Società Parona Servizi S.p.A. nasce a seguito della localizzazione nel territorio comunale di Parona di un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato dagli enti istituzionali, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Pavia, dal CLIR a seguito della indisponibilità data da tutti i 52 Comuni appartenenti al CLIR al, ad esclusione del Comune di Parona disponibile ad insediare tale tipo di impianto nel proprio territorio e nell'imminenza della chiusura della discarica di Gambolò ed a seguito di apposita deliberazione del Consorzio stesso;
- Con l'assenso del Comune di Parona a quell'intervento venne superata l'emergenza rifiuti che si stava allora delineando proprio in concomitanza con la saturazione della discarica di Gambolò.

Le anomalie riscontrate da codesta Corte con il suddetto provvedimento si sostanziano in due fattispecie:

1. l'una riguarda l'abuso dello strumento societario per eludere la normativa di derivazione comunitaria volta a tutelare la concorrenza del mercato e per eludere le regole di evidenza pubblica in sede di aggiudicazione dei lavori e le norme che garantiscono la trasparenza in sede di esecuzione del contratto di appalto dei lavori pubblici (strade, ecc...) propedeutici al termo;
2. l'altra riguarda la violazione della normativa di contabilità pubblica finalizzata a mantenere gli equilibri finanziari degli enti locali che la Corte ritiene attenga a diversi profili.

In relazione all'eccepito abuso dello strumento societario per ricorrere a finanziamenti in violazione alle norme imperative di legge che disciplinano l'indebitamento dell'ente locale ed il rilascio di garanzie, si sottolinea che la Parona Servizi poi Multiservizi S.p.A. è servita per l'esecuzione delle opere necessarie a supporto dell'impianto di trattamento rifiuti sulla base della programmazione generale dei lavori propedeutica all'esecuzione degli stessi contenuta nel protocollo di intesa sottoscritto l'08/04/1998 (già acquisito agli atti di codesta Corte) tra Provincia di Pavia, Comune di Mortara, Parona, Cilavegna e Lomellina Energia e nella convenzione RFI – Comune di Parona del 07/07/2003 che si trasmette a codesta Corte in questa sede (allegato 1).

La spesa finale dei lavori eseguiti di compendio all'impianto di trattamento rifiuti di cui agli allegati prospetti (allegato 2-3) è contenuta negli importi progettuali dei lavori ed ha trovato copertura oltretutto coi mutui assunti da Parona Multi Servizi anche dai contributi a fondo perduto di euro 3.440.000 e di euro 560.000 della rete ferroviaria italiana di cui alla convenzione 07/07/2003 (allegato 1).

Se anche alla società partecipata si applicassero le norme di cui agli articoli 204 e 207 TUEL, nonostante le percentuali di indebitamento risultano superiori ai limiti imposti dalla legge, dai prospetti che si allegano (allegato 4-5-6-7) si dimostra una riduzione progressiva della percentuale di indebitamento prevista per legge dal 2008 in poi.

La percentuale si riduce ancora di più se si considera che le rate del mutuo di € 1.350.000 inerente al servizio idrico integrato non sono da conteggiare in quanto totalmente coperte da Pavia Acque S.r.l. come anche da deliberazione di codesta Corte n. 122/2011/PAR (allegato 8);

In relazione a questo mutuo è credibile altresì il trasferimento a Pavia Acque S.r.l. con conseguente svincolo delle garanzie prestate per questo indebitamento. Codesta Corte, poi, ritiene che invece di assumere mutui per far fronte alla spesa per l'esecuzione dei lavori, tenuto conto del fatto che la corresponsione dei SAL nel corso dell'esecuzione dei lavori avviene scadenzata nel tempo, si potesse far fronte al pagamento degli stessi con la periodicità dei versamenti di Lomellina Energia.

L'Amministrazione ritiene in proposito che ciò non fosse possibile, poiché i lavori eseguiti non potevano essere frazionati in distinti lotti e la loro esecuzione presupponeva una copertura finanziaria a monte delle procedure d'appalto, che poteva essere garantita solo assumendo i menzionati mutui, mentre il flusso derivante da Lomellina Energia è annuo, sulla base del fatturato della stessa società.

La realizzazione delle opere pubbliche rese necessarie dall'insediamento industriale dell'impianto di trattamento rifiuti doveva essere effettuata in tempi realisticamente veloci per rendere funzionale l'impianto viabilistico collegato e quindi non poteva essere finanziata direttamente coi contributi di Lomellina Energia perché periodici, e con cadenza connessa al quantitativo di materiale smaltito.

Si aggiunge anche che la normativa vigente all'epoca in materia di contratti pubblici precisa che “nessun progetto o opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato”(cfr. **art. 29 comma 4 D.Lgs. 163/2006**) ed inoltre “un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale limitatamente ad uno o più lotti purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e sono state quantificate le complessive risorse necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione giudicatrice nomina nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (cfr. **art. 128 comma 7 D.Lgs 163/2006 – ex art. 14 L. 109/94**), altro motivo per il quale sarebbe stato impossibile procedere come da assunto di Codesta Corte. Si può comunque affermare che i contributi che deve Lomellina Energia in base alle convenzioni sottoscritte con il Comune coprono l'intero ammontare degli impegni finanziari assunti da Parona Multiservizi con i mutui contratti per la realizzazione delle opere pubbliche.

Sulla scorta delle considerazioni surriportate non si ritiene che il Comune di Parona abbia depauperato il proprio patrimonio per avere corrisposto alla sua partecipata di primo livello oneri finanziari ingiustificati.

Infatti si ribadisce che quanto il Comune di Parona, attraverso la sua partecipata di primo livello, ha speso per la realizzazione di opere pubbliche necessarie a seguito della realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti, nonostante l'assunzione dei mutui con i relativi oneri di ammortamento, trova copertura sia nei contributi erogati annualmente da Lomellina energia sia nei contributi che RFI ha corrisposto come da convenzione 07/07/2003 a fondo perduto.

Così pure non si ritiene di avere ripianato ripetute perdite della società partecipata.

La Parona Multiservizi è società partecipata che presenta la sussistenza dei presupposti per il suo mantenimento in base alla legge finanziaria per l'anno 2008 (L. n. 244/2007) non solo per effetto del riconoscimento dei presupposti effettuati con deliberazione del Consiglio Comunale numero 6/2008 ma anche in relazione al parere di codesta Corte numero 48/pareri/2008 (allegato 9).

Nell'ambito di richiesta di parere da parte del Comune di Parona sulla possibilità di mantenere o di dismettere la partecipazione indiretta del Comune nella società Combitalia S.r.l., la Corte dei Conti ha rilevato la necessità di avviare la procedura di dismissione di Combitalia in quanto società che si prefigge scopi prettamente industriali e commerciali, precisando per inciso che l'oggetto sociale afferente la Parona Multiservizi S.p.A. riferendosi alla gestione e valorizzazione degli impianti e delle reti destinate all'esercizio di impianti pubblici locali, alla progettazione e costruzione di strade, alla gestione di Casa di riposo per anziani ecc, appare in linea con la previsione dell'articolo 3 comma 27 della L. 244/2007, stante l'inerenza con il perseguimento dei fini istituzionali del comune e la destinazione di tali servizi alla fruizione da parte della collettività degli amministratori.

La Società Parona Multiservizi S.p.A. ha agito nell'interesse del Comune per la realizzazione di opere pubbliche necessarie ed urgenti per lo sviluppo di una zona industriale interessata dalla realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti che pur se collocato in un paese di poco più di 2000 abitanti serve un bacino di oltre 200.000 abitanti.

La società ha agito sulla base di un piano sia industriale che degli investimenti provvedendo alla realizzazione degli interventi nella garanzia dell'equilibrio economico e finanziario della società e nell'ambito del periodo di durata della società stessa.

In pratica la misura della corresponsione periodica dei contributi definiti nella convenzione con Lomellina Energia e da corrispondere alla Parona Multiservizi garantisce la copertura di tutti gli oneri sostenuti per la realizzazione delle opere pubbliche e per la gestione ordinaria della Società nell'ambito del lasso di tempo definito in convenzione.

L'ECCEZIONE DI MANCATA CONCILIABILITÀ, IN TERMINI FINANZIARI TRA I BILANCI DEL COMUNE DI PARONA E LA SOCIETÀ PARONA MULTISERVIZI PER GLI ANNI 2008/ 2009 SI RITIENE dovuta, poggiando gli atti relativi al comune di Parona e alla società partecipata Parona Multiservizi s.p.a. su due diversi sistemi contabili, come del resto afferma la stessa Corte, ad un eccesso di fatturazione effettuato dalla Soc. Parona Multiservizi S.p.A. verso il Comune, rispetto ai flussi massimi annui stabiliti nella Convenzione del 2003, comprese le successive integrazioni che regolano i rapporti tra Comune e Società stessa, e comunque il tutto contenuto entro il periodo di validità della Convenzione.

VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'EVIDENZA PUBBLICA ANCHE MEDIANTE ACQUISIZIONE SOCIETARIA DI SECONDO LIVELLO.

La realizzazione del raccordo ferroviario trova fondamento nell'ambito della convenzione con RFI del 07/07/2003 allegata alla presente. Si rappresenta di nuovo che a fronte degli interventi

effettuati, RFI ha contribuito con i contributi a fondo perduto importi di € 3.440.000 ed € 560.000 risultanti altresì nelle tabelle riepilogative allegate sub 2 e sub 3.

Per quanto riguarda Combitalia, la Società nel momento in cui è stata acquistata era già aggiudicataria dei lavori di esecuzione del raccordo ferroviario. Si ritiene pertanto vengano superate con queste precisazioni le eccezioni formulate dalla Corte. La stessa carenza di controllo sulla partecipata di secondo livello appare superata avuto riguardo al fatto che la società stessa era già assegnataria dei lavori all'atto dell'acquisto.

Si aggiunge comunque che Combitalia è già stata messa in liquidazione con le indicazioni e le tempistiche precisate dalla Corte dei Conti con parere (allegato 9).

PER QUANTO RIGUARDA IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA COME PRESCRITTO DALL'ARTICOLO 3 COMMA 27 LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2008 (LEGGE NUMERO 244/2007) è stata adottata la deliberazione con atto consiliare n. 6/2008, già trasmesso a codesta Corte, riguardo al mantenimento della Società Parona Multiservizi S.p.A.

In merito si rimanda nuovamente a quanto più sopra precisato relativamente al parere emesso dalla Corte dei Conti con atto numero 48/pareri /2008.

PER QUANTO CONCERNE LE ECCEZIONI SULLE CONSULENZE si ritiene di precisare che l'incarico legale assegnato allo studio Colli di Mortara per la fusione della Società Parona Servizi S.p.A. e la Casa dell'anziano ha riguardato un'attività più ampia di quella riconducibile ai soli atti di assegnazione dell'incarico o al provvedimento di fusione. Ci si riserva in merito, su richiesta di codesta Corte di relazionare in modo più approfondito e dettagliato sull'attività svolta dall'associazione di professionisti di cui sopra.

L'attività svolta invece dalla società A e R Project Consulting, ancorché l'incarico è stato affidato dalla società partecipata di primo livello, non rientra tra gli incarichi di consulenza in senso stretto, ma piuttosto in attività di mediazione svolta per la ricerca di finanziamento più vantaggioso per l'esecuzione di opere pubbliche.

Il Sindaco si rende disponibile a essere sentito per ulteriori chiarimenti.

CONCLUSIONI

Fatte le suddette specificazioni si fa presente che questo comune, come già indicato nella Deliberazione CC numero 25 dell' 11/08/2011 si impegna:

a mettere in liquidazione la società Parona Multiservizi S.p.A. a cederne le partecipazioni nei termini di cui al D.L. 78/2010 convertiti nella L. 122/2010 dando mandato alla Giunta Comunale :

4. di stabilire la tempistica;
5. di valutare le modalità della gestione della Casa di Riposo;
6. di regolare le modalità di estinzione anticipata dei mutui contratti da Parona Multiservizi anche in relazione alla nuova convenzione che si andrà a stipulare con Lomellina Energia.

Si allega alla presente quanto richiesto al punto b) e c) del provvedimento della Corte dei Conti 459/2011/PRSE:

- prospetto analitico in ordine al ricalcolo della percentuale di indebitamento, di cui all'art. 204 TUEL;
- documento asseverato del Collegio sindacale sui crediti e debiti della Società Parona Multiservizi e della Combitalia nei confronti dei soggetti terzi e del Comune di Parona.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Silvano COLLI

IL SEGRETARIO
COMUNALE REGGENTE

F.to Dott. Angela Giovanna NATALE

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27.03.2012 al 11.04.2012

Addì 27 marzo 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to NATALE D.ssa Angela Giovanna

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 27 marzo 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE

F.to NATALE D.ssa Angela Giovanna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:

☐ Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

☐ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, _____

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.